



Regolamento per la determinazione dei compensi dei componenti esterni delle commissioni esaminatrici per le procedure concorsuali indette dal Comune di Colleferro

Approvato con Deliberazione di GC n. 80 del 2 maggio 2022

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56 e 1, comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, disciplina la quantificazione della misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza delle procedure concorsuali indette dal Comune di Collesferro.

Art. 2

Compenso base commissioni esaminatrici

1) Con riferimento alle commissioni di cui all'art. 1 del presente decreto il compenso base è rideterminato come segue:

- a) per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di selezioni relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente (cat. A e B1) **€ 400,00**;
- b) per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili professionali delle categorie B3 e C:
 - **€ 1.280,00 per concorsi per titoli ed esami**;
 - **€ 1.025,00 per concorsi per soli esami**;
 - **€ 895,00 per soli titoli**;
- c) per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili professionali della categoria D:
 - **€ 1.440,00 per concorsi per titoli ed esami**;
 - **€ 1.150,00 per concorsi per soli esami**;
 - **€ 1.000,00 per concorsi titoli**;
- d) per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale;
 - **€ 1.600 per concorsi per titoli ed esami**;

2) I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

3) Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici è dovuto un compenso di € 200,00 per ogni seduta.

5. Ai componenti supplenti e ai componenti che cessano dall'incarico di componente i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato, ai sensi di legge.

Art. 3

Compenso integrativo

1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un compenso integrativo nella misura così determinata:

a) euro 0,50 per **ciascun candidato esaminato** per le prove selettive previste dal capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 relativo, in particolare, alle *«Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56»*;

b) euro 0,80 per **ciascun elaborato** per i concorsi relativi ai profili professionali delle categorie B3 e C;

c) euro 1,00 per ciascun **elaborato** per i concorsi relativi al profilo professionale della categoria D e della qualifica dirigenziale.

2. I compensi di cui ai punti b) e c) del comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al venti per cento di quelli di cui ai punti b) e c).

3. I compensi di cui al comma 1 del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del presente Regolamento.

Art. 4

Limiti massimi

1. I compensi di cui agli articoli 2 e 3 non possono eccedere, cumulativamente, per ciascun componente della commissione, i limiti sotto riportati:

- € 3.800,00 per i concorsi relativi ai profili professionali delle categorie B e C
- € 4.300,00 per i concorsi relativi ai profili della categoria D;
- € 4.800,00 per i concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale.

2. I limiti massimi di cui al comma 1 sono aumentati del dieci per cento per i presidenti, nonché ridotti del dieci per cento per il segretario.

3. Per i membri aggiunti, il limite massimo è stabilito in € 600,00.

Art. 5

Sottocommissioni esaminatrici

1. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall'art. 2, ridotto del cinquanta per cento, e il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 3.

2. I compensi integrativi di cui all'art. 3 sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero di candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i limiti massimi previsti dal precedente art. 4.

Art. 6

Comitati di vigilanza

1. Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di euro 50,00 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove.

Art. 7

Disposizione finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'albo della Deliberazione che lo approva.

